

LIBERO VOLO APS – STATUTO

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

1. Ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 c.c. e del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "LIBERO VOLO Associazione di Promozione Sociale", in breve "LIBERO VOLO APS", a seguire denominata anche solo "associazione".
2. L'associazione ha sede nel Comune di Aci Catena (CT) e durata illimitata.
Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta la modifica dello statuto e potrà essere deciso giusta deliberazione dell'Assemblea dei soci in sessione ordinaria.
3. L'associazione integrerà alla denominazione il titolo di "Associazione di Promozione Sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, ai sensi della normativa vigente in materia, a decorrere dall'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 – Scopi e attività

1. L'associazione è apartitica e apolitica, non ha scopo di lucro e persegue in via principale le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale recate dal d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni, promuovendo e realizzando le più ampie iniziative di carattere culturale, educativo e formativo volte a favorire l'aggregazione sociale, la solidarietà, la sussidiarietà, la sostenibilità e l'integrazione attraverso il volontariato.
2. L'associazione persegue le finalità di cui al comma 1 del presente articolo avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri soci, svolgendo in loro favore e in favore dei loro familiari o dei terzi le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 c. 1 del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 della l. n. 328/2000 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. n. 104/1992 e alla l. n. 112/2016 e successive modificazioni (ex art. 5 c. 1 lett. a del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni);
 - b) interventi e prestazioni sanitarie (ex art. 5 c. 1 lett. b del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni);
 - c) prestazioni socio – sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni (ex art. 5 c. 1 lett. c del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni);
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della l. n. 53/2003 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ex art. 5 c. 1 lett. d del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni);
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo ai sensi della l. n. 281/1991, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo ai sensi del d.lgs. n. 199/2021 (ex art. 5 c. 1 lett. e del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni);
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni (ex art. 5 c. 1 lett. f del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni);
 - g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ex art. 5 c. 1 lett. i del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni);
 - h) radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell'art. 16 c. 5 della l. n. 223/1990 e successive modificazioni (ex art. 5 c. 1 lett. j del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni);
 - i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ex art. 5 c. 1 lett. k del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni);
 - j) formazione extra – scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (ex art. 5 c. 1 lett. l del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni);
 - k) servizi strumentali agli Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore (ex art. 5 c. 1 lett. m del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni);
 - l) cooperazione allo sviluppo ai sensi della l. n. 125/2014 e successive modificazioni (ex art. 5 c. 1 lett. n del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni);
 - m) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza e di concessione in licenza di marchi di certificazione svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (ex art. 5 c. 1 lett. o del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni);
 - n) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2 c. 4 del d.lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1 c. 2 lett. c) della l. n. 106/2016 (ex art. 5 c. 1 lett. p del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni);

- o) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (ex art. 5 c. 1 lett. q del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni);
 - p) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti (ex art. 5 c. 1 lett. r del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni);
 - q) agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 della l. n. 141/2015 e successive modificazioni (ex art. 5 c. 1 lett. s del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni);
 - r) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (ex art. 5 c. 1 lett. t del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni);
 - s) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla l. n. 166/2016 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (ex art. 5 c. 1 lett. u del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni);
 - t) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ex art. 5 c. 1 lett. v del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni);
 - u) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della l. n. 53/2000 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 c. 266 della l. n. 244/2007 (ex art. 5 c. 1 lett. w del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni);
 - v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (ex art. 5 c. 1 lett. z del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni).
3. Per realizzare le finalità e le attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo l'associazione segnatamente giusta deliberazione del Consiglio direttivo o dell'Assemblea dei soci può svolgere ogni negozio compatibile con la normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore e di enti non commerciali, comprese le attività commerciali, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nonché aderire a qualunque ente, organismo, unione, federazione nazionale e internazionale e costituire o sovvenzionare, in autonomia o con altri enti o persone fisiche e giuridiche, mediante contributi, lasciti, donazioni e liberalità, qualsiasi ente, associazione, istituzione o fondazione che si prefigga i medesimi scopi.
4. L'associazione altresì giusta deliberazione dell'Assemblea dei soci può svolgere tutte le attività diverse, secondarie e strumentali compatibili con la normativa vigente in materia, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 3 – Risorse economiche e finanziarie, patrimonio e rendiconto – bilancio

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- a) quote e contributi dei soci;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, nonché degli enti o delle istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - d) contributi dell'Unione Europea e degli organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
 - f) entrate derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi ai soci e ai terzi, anche svolgendo attività economiche di natura commerciale, secondarie e strumentali, ai sensi della normativa vigente;
 - g) erogazioni liberali dei soci e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento;
 - i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.
2. L'associazione può raccogliere fondi anche continuativamente, ai sensi delle disposizioni recate dal d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ovvero dalle disposizioni attuative, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, in ossequio ai principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
3. Ai sensi della normativa vigente il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non può essere mai ripartito fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.
4. Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, fatta salva diversa disposizione normativa.
5. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per realizzare le attività istituzionali.
6. L'esercizio finanziario dell'associazione coincide con l'anno solare.
7. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o il rendiconto per cassa, ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.
8. Il bilancio consuntivo – rendiconto per cassa è messo a disposizione di tutti i soci assieme all'avviso di convocazione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.
9. I documenti di bilancio – rendiconto per cassa sono redatti ai sensi del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni, nonché delle relative disposizioni attuative.

Art. 4 – Soci

1. Possono aderire all'associazione senza alcun genere di discriminazione o di limitazione numerica, fatte salve le disposizioni recate dal presente articolo, le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e ne accettano lo statuto.
2. Tutti i soci hanno eguali diritti e doveri.
3. Possono acquisire lo status di socio sia le persone fisiche, sia altri Enti del Terzo Settore (ETS) o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che hanno già acquisito lo status di socio.
4. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, fatto salvo in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 – Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

1. L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio direttivo, che ne cura la tempestiva annotazione nel libro soci e subordinata alla presentazione della relativa domanda scritta da parte degli interessati, recante l'impegno espresso ad attenersi al presente statuto e a osservare i regolamenti e le deliberazioni adottati dagli organi dell'associazione.
2. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta l'ammissione dei nuovi soci, che può essere respinta quando sussistano comprovate ragioni che contrastino con l'impegno espresso di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.
3. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato in forma scritta.
4. L'aspirante socio non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento di reiezione entro sessanta giorni dalla comunicazione dello stesso alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata.
5. Le domande di ammissione a socio presentate dai minorenni devono essere controfirmate da coloro che ne esercitano la potestà genitoriale.
6. Per conto dei soci minorenni il diritto di voto in Assemblea è esercitato da coloro che ne esercitano la potestà genitoriale.
7. Le domande di ammissione a socio presentate dai soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'ammissione.
8. Lo status di socio si perde per:
 - a) recesso;
 - b) decesso;
 - c) decadenza per mancato versamento della quota associativa annuale decorsi tre mesi dal sollecito;
 - d) esclusione per condotta in contrasto con gli scopi dell'associazione, che integri persistente violazione degli obblighi statutari, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.
9. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta.
10. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'interessato tutti gli addebiti a suo carico, consentendogli la facoltà di replicare.
11. Avverso il provvedimento di esclusione il socio ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata.
12. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea dei soci di cui al comma precedente il provvedimento di esclusione si intende sospeso.
13. L'esclusione è efficace dal giorno dell'annotazione sul libro soci, successivamente alla deliberazione adottata dall'Assemblea dei soci che abbia ratificato la deliberazione del Consiglio direttivo.
14. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio direttivo, che ne prende atto nella prima riunione successiva alla notifica della comunicazione recante il recesso.
15. Il recesso o l'esclusione del socio sono annotati dal Consiglio direttivo sul libro soci.
16. In nessun caso il socio receduto o escluso ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, che non sono trasmissibili, né rivalutabili.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di:
 - a) partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
 - b) godere dell'elettorato attivo e passivo, il cui diritto nel caso di persone giuridiche o enti è riconosciuto ai legali rappresentanti o mandatari;
 - c) prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, nonché ottenerne a proprie spese una copia, giusta richiesta scritta e motivata al Consiglio direttivo, che deve comunicarne il riscontro all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui è stata notificata la richiesta.
2. I soci hanno il dovere di:
 - a) osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
 - b) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell'associazione;
 - c) versare le quote associative annuali o periodiche nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio direttivo;
 - d) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 7 – Volontari

1. I volontari sono persone fisiche che per libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. L'attività dei volontari, che è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà, non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo e comunque in ossequio alle disposizioni recate dal d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.
4. In ogni caso sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.
5. Lo status di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro o professionale retribuito con l'associazione.
6. Ai sensi degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni all'associazione è fatto obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 – Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Tesoriere;
 - e) l'Organo di controllo, se obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni;
 - f) il Collegio dei revisori dei conti, se obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 9 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo deliberativo dell'associazione.
Hanno diritto al voto in Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio recante delega in forma scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
2. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta l'anno per approvare il bilancio o il rendiconto consuntivo e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo dei soci ne facciano richiesta.
3. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente o in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
4. Le convocazioni dell'Assemblea dei soci devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica recapitato almeno otto giorni prima della data dell'adunanza.
L'Assemblea dei soci è comunque validamente costituita se sono presenti tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.
5. I soci hanno diritto di intervenire in Assemblea, anche mediante mezzi e strumenti di telecomunicazione e di esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità del socio che esercita tali diritti.
6. L'Assemblea dei soci in sessione ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci e in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci in sessione ordinaria sono adottate a maggioranza dei votanti.
8. L'Assemblea dei soci in sessione ordinaria:
 - a) elegge e revoca i componenti degli organi dell'associazione;
 - b) elegge e revoca, quando previsti, il Collegio dei revisori dei conti e l'Organo di controllo;
 - c) approva il bilancio o il rendiconto per cassa;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'associazione e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sulla reiezione delle domande di ammissione dei nuovi soci nel caso di ricorso da parte dell'aspirante socio non ammesso;
 - f) delibera sull'esclusione dei soci nel caso di ricorso da parte del socio escluso;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea dei soci e ogni altro regolamento che in conformità con il presente statuto disciplini uno o più ambiti della vita associativa;
 - h) fissa le linee di indirizzo strategiche e programmatiche dell'attività associativa annuale e pluriennale;
 - i) destina gli eventuali avanzi della gestione alle attività istituzionali;
 - j) delibera su ogni altra materia a essa attribuita dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto o giusta proposta del Consiglio direttivo.

9. L'Assemblea dei soci in sessione straordinaria è validamente costituita in prima convocazione alla presenza di almeno due terzi dei soci iscritti da almeno tre mesi, in seconda convocazione alla presenza di almeno la metà più uno dei soci.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci in sessione straordinaria sono adottate in prima convocazione con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti e in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei votanti.
11. L'Assemblea dei soci in sessione straordinaria:
 - a) delibera sulle modifiche dello statuto e sulla trasformazione, fusione o scissione;
 - b) delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'associazione.
12. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
13. Nelle deliberazioni in materia di bilancio o rendiconto per cassa e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo dell'associazione.
2. L'Assemblea dei soci delibera in ordine al numero dei membri del Consiglio direttivo, comunque non inferiore a tre e non superiore a dodici e alle modalità di elezione.
3. I membri del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci in regola con il versamento delle quote associative iscritti all'associazione da almeno tre mesi e restano in carica per cinque anni.
4. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili senza limite di mandato, fatte salve le disposizioni di legge e normative contrarie.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei membri del Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea dei soci provvede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva o alternativamente ne ha facoltà il Consiglio direttivo, nominando il primo dei non eletti, fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea dei soci nella seduta immediatamente successiva.
6. I membri del Consiglio direttivo eletti nei casi di cui al comma precedente restano in carica fino al termine del mandato del Consiglio direttivo.
7. Se oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decade l'Assemblea dei soci deve provvedere senza indugio all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.
8. Il Consiglio direttivo:
 - a) nomina nel suo seno e può revocare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) predispone il bilancio o il rendiconto per cassa;
 - d) fissa l'ammontare delle quote associative annuali;
 - e) delibera sulle domande di ammissione e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori del Consiglio direttivo e le sue modificazioni;
 - g) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.
9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente o in caso di assenza o impedimento di entrambi dal membro più anziano di età presente.
10. Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta notificata almeno otto giorni prima dell'adunanza. In difetto di tale formalità il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito se sono presenti tutti i suoi membri.
11. Il Consiglio direttivo è convocato almeno una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente lo ritengano opportuno o quando almeno due terzi dei suoi componenti ne facciano richiesta e delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto solo da tre consiglieri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i suoi membri.
13. I verbali di ciascuna adunanza, redatti in forma scritta dal Segretario verbalizzante e sottoscritti dallo stesso e da chi l'ha presieduta, sono conservati agli atti e resi disponibili ai soci che abbiano interesse a consultarli, eventualmente anche a proprie spese.

Art. 11 – Presidente

1. Il Presidente guida e coordina l'attività dell'associazione, ne assume la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio e dispone del potere di firma.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo, delle cui adunanze stabilisce l'ordine del giorno.

Art. 12 – Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato nel suo seno e può essere revocato dal Consiglio direttivo con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Sono attribuite al Tesoriere le funzioni e le deleghe relative alla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e fiscale dell'associazione, fatta salva diversa deliberazione del Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo ha facoltà di attribuire le funzioni e le deleghe del Tesoriere al Presidente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 13 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, nominato nei casi previsti dall'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - d) esercita le funzioni di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - e) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su qualunque affare.

Art. 14 – Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci anche tra coloro che non sono soci dell'associazione, purché dotati dei requisiti minimi di competenza e indipendenza.
2. Al Collegio dei revisori dei conti, nominato nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. per un mandato coincidente con quello del Consiglio direttivo, sono attribuite le funzioni di controllo di legalità, amministrativo e contabile.
3. Il Collegio dei revisori dei conti o ciascuno dei suoi membri, in ossequio alle vigenti disposizioni normative di merito, hanno facoltà di partecipare alle adunanze degli organi sociali senza diritto di voto.
4. Il Collegio dei revisori dei conti predispone la relazione annuale in tema di bilancio consuntivo secondo le disposizioni a tal uopo recate dalla normativa vigente in materia.

Art. 15 – Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono deliberati dall'Assemblea dei soci in sessione straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
2. In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e fatta salva ogni ulteriore destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe a quelle dell'associazione.

Art. 16 – Norme di rinvio

1. Per la prima volta la composizione e la durata degli organi sociali sono stabilite nell'atto costitutivo, che forma parte integrante e sostanziale del presente statuto.
2. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto si fa riferimento al c.c. e alle altre fonti normative vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e Associazioni di Promozione Sociale.



Registrazione di Atto Privato

Il 31/03/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TXS, serie 3, numero 257

data di stipula: 22/03/2025

ident.vo telematico: TXS25L000257000XF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90073950876

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90073950876	MSSMSS83L56A028C	MNCMNL84B16C351C	MNCMRA88T54C351V	SRBR8R80R22C351T
-------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24